

4/2514
n. 177/2014 sub 4 R.G. Affari Camerali Fallimenti

Tribunale di Treviso

II Sez. Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.	Caterina	Passarelli	Presidente
dott.	Alberto	Valle	Giudice rel.
dott.	Elena	Rossi	Giudice

ha pronunciato il seguente

Decreto

nella causa promossa con ricorso depositato in data 5.8.2014

da

[redacted] rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato [redacted] dom.

- ricorrente -

contro

La [redacted] soc.coop. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato [redacted] dom.

- resistente -

Oggetto: opposizione a stato passivo.

-oOo-

1. L'opponente, già socia di La [redacted] Società Cooperativa, ora in liquidazione coatta amministrativa, si è insinuata al passivo della [redacted] quanto ad Euro 67.000,00 in via privilegiata ipotecaria, quanto ad Euro 5.570,11 in chirografo, credito rinveniente quanto alla sorte capitale da finanziamento effettuato in favore della società e sorretto da titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

E' stata ammessa al passivo per il minore importo di Euro 70.429,23, ricalcolati gli interessi ed escluso il privilegio.

Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione, insistendo per l'ammissione del credito nell'importo e con la prelazione richiesti, ed a tal fine deducendo l'avvenuto consolidamento dell'ipoteca e l'inapplicabilità alle società cooperative della disposizione di cui all'art. 2467 c.c. in materia di postergazione dei crediti per rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci.

Nel procedimento si è costituito il commissario liquidator concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.

2. Risulta documentalmente, e del resto non costituisce oggetto di controversia tra le parti, che l'ipoteca (giudiziale) è stata iscritta in data 26.3.2013 (doc. 3 ric.); e che il decreto ministeriale n. 315/13, che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, è stato emesso in data 30.7.2013 (e pubblicato il successivo 15.10.2013 doc. 1 res.).

Ai sensi dell'art. 203, I^ comma, l.f. (ed in senso analogo dispongono, quanto alle fattispecie in essi disciplinate, gli artt. 200 e 201 l.f.), l'accertamento dello stato d'insolvenza ex art. 202 l.f. rende applicabili anche nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa le disposizioni di cui al titolo II, capo III, sezione III, l.f. (artt. 64 ss. l.f.) 'con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione'.

Sulla conformità a principi costituzionali di tale disciplina vedasi, sia pure con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 200 l.f., Corte Cost. n. 337/1998, secondo cui il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza solo con la sua "esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo di talché non sussiste alcun dubbio di costituzionalità dell'art.200 l.f. nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della

conoscibilità del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (v. Corte Cost.n.337/98).


Principio recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, in relazione alla decorrenza - dalla data del provvedimento amministrativo che dispone la LCA e non da quella della sua pubblicazione in G.U. - degli effetti previsti dall'articolo 45 l.f., richiamato dall'art.200 l.f. (Cass. 30.7.2014, n.17290).

Ne segue che il termine di sei mesi per l'azione revocatoria (esercitata dal commissario liquidatore in via breve in sede di ammissione al passivo), siccome stabilito dal comma 1, n. 4) dell'art. 67 l.f., non era ancora decorso alla data di apertura del concorso, che perciò bene è stata esercitata l'azione e conseguentemente ritenuta inefficace nei confronti della massa la causa di prelazione, con conseguente diritto della ricorrente di vedere ammesso il proprio credito in via meramente chirografaria e rigetto dell'opposizione in parte qua.

4. L'altro motivo d'opposizione è costituito dalla allegata postergazione del credito, in ragione del suo titolo (finanziamento del socio).

Sebbene la questione costituisca senz'altro oggetto di controversia nel merito tra le parti, per vero siffatta collocazione 'postergata' attribuita al credito non può (se male non si è visto), desumersi dagli atti di causa, in particolare non rinvenendosene riferimento alcuno nella comunicazione con la quale il commissario liquidatore ha dato avviso dell'avvenuto deposito dello stato passivo, riportando per esteso il contenuto del provvedimento adottato sulla domanda di insinuazione dell'odierna ricorrente (cfr. doc. 5 ric, 3 res.).

Ciò puntualizzato, e ritenuto di trascurare le implicazioni, di carattere processuale, astrattamente suscettibili di derivare da tale notazione, si ribadisce nel merito e comunque quanto deciso da questo collegio in analoga fattispecie (in causa [REDACTED] soc.coop. in lca).



La *ratio* della postergazione *ex art.* 2467 cc è quella di tutelare i creditori terzi, estranei alla società, sui quali si finirebbe per trasferire di fatto il rischio d'impresa qualora dovessero concorrere con i soci finanziatori, essendo questi ultimi avvantaggiati dalla loro posizione privilegiata per le informazioni a loro disposizione e per la capacità di indirizzare le sorti della società stessa mediante la loro volontà. Inoltre, la ragione della tutela della norma in esame è quella di garantire il corretto finanziamento della società in quanto una gestione sociale fondata sui prestiti dei soci comporta il serio pericolo di incrementare facilmente il livello di indebitamento con maggior rischio per la società di incorrere in un irreversibile stato di insolvenza, specie laddove la condizione finanziaria è già compromessa; la norma è, pertanto, dettata al fine di arginare il fenomeno della sottocapitalizzazione attraverso la regola della postergazione *valevole* per il prestito anomalo effettuato sia dal socio c.d. imprenditoriale, ossia colui che non opera come mero investitore, e sia dal socio in grado di influenzare le decisioni della società.

Ora, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di merito, la regola di cui all'art.2467 cc costituisce espressione di un principio generale, applicabile non soltanto alle società a responsabilità limitata, come invece la collocazione della norma sembrerebbe suggerire, ma anche alle società per azioni o altri tipi di società; tuttavia, occorre verificare in concreto se ricorra, anche nel tipo sociale in riferimento, ossia la cooperativa, la medesima esigenza di tutela dei creditori estranei rispetto ai soci finanziatori.

In realtà, la struttura della società cooperativa è tale da far ritenere che il ruolo del capitale all'interno di essa sia parzialmente diverso rispetto alla società lucrativa, finalizzato come è ad una gestione mutualistica, e che non sia completamente assimilabile il prestito sociale cooperativo con il finanziamento di cui all'art.2467 c.c.. Infatti, innanzitutto, a differenza dei soci finanziatori delle società lucrative, la disciplina normativa del prestito sociale cooperativo è molto più orientata alla tutela del socio

prestatore, come si può ricavare dai limiti di prestito, legati al rapporto con il patrimonio sociale, o dalla previsione di schemi di garanzia che assicurino il rimborso ai soci almeno di una determinata percentuale (cfr. Istruz. Banca d'Italia, capo 2, sez.V); inoltre, il prestito sociale cooperativo può riguardare una grande quantità di soggetti i quali non hanno poteri tali da incidere sulla gestione sociale; infine, va considerato che le finalità perseguite dal socio cooperativo con il prestito rispondono a proprie esigenze di risparmio o di investimento, a differenza del socio finanziatore di srl che interviene mettendo a disposizione della società nuovi mezzi finanziari in forza dell'interesse che ha nella società.

Secondo la resistente, il richiamo alla disciplina dettata per le società a responsabilità limitata, contenuto per le società cooperative nell'art. 2519, comma due, c.c., sarebbe indice della estensione a tale tipo sociale della regola della postergazione: in realtà, il richiamo riguarda unicamente le società cooperative con un numero di soci inferiore a 20, mentre, nel caso di specie, non è contestato che la società avesse un numero di soci pari a 143 nel 2012; inoltre, tale richiamo evidenzia proprio l'eccezionalità dell'applicazione della disciplina delle srl che, in ogni caso, è subordinata alla verifica della compatibilità tra i due tipi sociali.

Ne consegue che, secondo questo giudice, la ricorrente ha diritto a partecipare al concorso in via chirografaria, per l'importo ammesso e non altrimenti contestato di Euro 70.429,23, in via chirografaria, senza postergazione alcuna, restando per l'effetto assorbite tutte le altre questioni in punto sollevate.

L'esito del giudizio, e la natura delle questioni esaminate, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

ogni diversa domanda, eccezione od istanza respinta e disattesa, ammette [redacted]
al passivo della liquidazione coatta amministrativa di [redacted] Società Cooperativa
per la somma complessiva di Euro 70.429,23, in via chirografaria.

Spese di giudizio compensate.

Treviso, 14.1.2015

~~Il Presidente~~

Il Giudice Relatore

IL COMITATO
19.1.15

DEPARTAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
19.1.15

Fallimenti e Società.it

